



**Trust per conservazione, gestione e
valorizzazione di beni artistici**

Possibili applicazioni pratiche

Roma, 13 ottobre 2014

1. Premessa
2. Il caso di Ermenegildo
3. Il caso di Martino e Alessandro

1. Premessa

Trust per conservazione, gestione e valorizzazione di beni artistici

Premessa

L'inquadramento giuridico e fiscale del trust

- Il **trust** è uno dei più importanti istituti del sistema giuridico inglese ed il suo utilizzo è sempre più diffuso per la risoluzione di problematiche che spaziano dalla tutela di patrimoni al passaggio generazionale di beni e aziende familiari fino ad arrivare all'assistenza di soggetti deboli e alla realizzazione di finalità benefiche.
- In Italia l'istituto trova **legittimazione giuridica** a seguito dell'adesione del nostro Paese alla Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva ed in vigore dal 1° gennaio 1992. Da allora sono ormai numerose le pronunce della giurisprudenza italiana che riconoscono gli effetti del trust.
- Il nostro legislatore fiscale, a sua volta, con la legge Finanziaria del 2007 e con alcune circolari dell'Agenzia delle Entrate, prima fra tutte la n. 48/E del 6 agosto 2007, ha regolamentato con sufficiente chiarezza gli **aspetti fiscali** e tributari dell'istituto, riconoscendone così, indirettamente, la legittimità di utilizzo in Italia.

Trust per conservazione, gestione e valorizzazione di beni artistici

Premessa

Cosa è un trust?

- La struttura tipica di un trust prevede che un soggetto, denominato **disponente**, trasferisca beni di sua proprietà ad un affidatario, denominato **trustee**, affinché quest'ultimo li amministri e li gestisca, in maniera autonoma e dinamica, nell'interesse di uno o più **beneficiari** o per il raggiungimento di uno **scopo**.
- Quando il disponente trasferisce al trustee i beni che intende segregare in trust ne perde la proprietà a favore del trustee, che diventa a tutti gli effetti il vero proprietario di questi beni. Il trustee è, tuttavia, un **proprietario fiduciario** e, pertanto, deve impiegare quanto gli viene trasferito esclusivamente secondo le disposizioni dell'atto istitutivo di trust.
- È, inoltre, possibile prevedere all'interno dell'atto istitutivo di trust la nomina di un soggetto, il cosiddetto **guardiano**, al quale viene affidato il ruolo di supervisore dell'operato del trustee.

Trust per conservazione, gestione e valorizzazione di beni artistici

Premessa

Trust e patrimoni artistici

- L'utilizzo del trust in ambito artistico si rivela prezioso in quanto consente, in particolare, ai titolari di patrimoni artistici di mantenerne l'**unitarietà** nel tempo, assegnando al trustee il compito di gestirli adeguatamente e di porre in essere l'attività di **conservazione** e **valorizzazione** degli stessi secondo criteri di efficienza.
- L'utilizzo del trust si rivela, altresì, utile in quanto consente ai titolari di tali patrimoni di assicurarne la **protezione** ed il **passaggio generazionale** secondo determinate regole già preordinate e cristallizzate in atti *ad hoc*.
- Si riportano di seguito due **casi pratici** di trust finalizzati alla conservazione, gestione e valorizzazione di patrimoni artistici.

2. Il caso di Ermenegildo

Trust per conservazione, gestione e valorizzazione di beni artistici

Il caso di Ermenegildo

Situazione personale e patrimoniale

- **Ermenegildo Forlis** è un architetto fiorentino di cinquantatre anni, amante dell'arte, che da sempre vive insieme ai suoi genitori, entrambi ottantenni, ed ai due fratelli, pressoché suoi coetanei, nella villa di famiglia sui colli di Fiesole.
- Tutta la famiglia Forlis va molto fiera di questa **villa**, di cui sono proprietari in pari quote i genitori e i tre figli e che è vincolata alle Belle Arti dalla Sovrintendenza di Firenze, ma, soprattutto, è affezionatissima al suo **contenuto**, costituito da mobili d'epoca di pregio e dipinti del Seicento.
- Tale **patrimonio artistico** in parte deriva alla famiglia da eredità (la villa di Fiesole è dei Forlis da più di tre secoli), in parte è frutto di investimenti fatti prevalentemente da Ermenegildo.

Trust per conservazione, gestione e valorizzazione di beni artistici

Il caso di Ermenegildo

Esigenze delle parti coinvolte

- Le **preoccupazioni** dei Forlis, ma soprattutto di Ermenegildo, che è l'unico che ad oggi si occupa attivamente dei beni di famiglia, sono prevalentemente due:
 - *mantenere* l'unitarietà e la consistenza attuale del patrimonio, evitandone il frazionamento nel tempo, ad esempio in caso di successione o a causa di alienazione da parte di uno dei membri della famiglia o di suoi successori;
 - *difendere* tale patrimonio da azioni da parte di terzi.
- Ciò anche in considerazione del fatto che a breve uno dei fratelli di Ermenegildo, Carlo, si sposerà e la futura moglie gli ha già espresso il desiderio di andare a vivere a Roma, sollecitandolo a **vendere** la sua quota di proprietà della villa di Fiesole, nonché delle opere d'arte, per realizzare la liquidità necessaria ad acquistare un nuovo appartamento.
- Nel contempo Ermenegildo vorrebbe trovare una **soluzione** che gli consenta di godere del patrimonio artistico e di partecipare attivamente alla sua gestione e conservazione.

Trust per conservazione, gestione e valorizzazione di beni artistici

Il caso di Ermenegildo

Il trust

- Valutato che un **trust** adeguatamente strutturato avrebbe consentito di realizzare tutti i suoi *desiderata*, Ermenegildo è ricorso a tale strumento istituendo un trust avente come scopo la preservazione nel tempo dell'unitarietà e del valore del patrimonio artistico della famiglia Forlis e insieme ai suoi familiari ha segregato nel trust così istituito la villa di Fiesole, il patrimonio artistico in essa contenuto e una importante somma di denaro funzionale a garantire la conservazione e gestione del fondo in trust da parte del trustee.
- Andando ad esaminare come è stato strutturato l'**atto istitutivo** di trust è possibile notare da un lato la presenza di clausole che assicurano il mantenimento dell'unitarietà del patrimonio segregato, dall'altro l'inserimento di previsioni che permettono al gruppo familiare di non perdere il contatto con i beni segregati in trust.

Trust per conservazione, gestione e valorizzazione di beni artistici

Il caso di Ermenegildo

Il trust

- Più specificamente, relativamente alla **villa**, l'atto istitutivo è stato predisposto in modo tale da vietare al trustee la sua alienazione se non per ragioni legate a sopravvenute difficoltà economiche dei membri della famiglia Forlis o per consenso unanime di tali soggetti. È stata, inoltre, prevista la possibilità per il trustee di stipulare con i membri della famiglia Forlis un contratto di comodato gratuito al fine di consentire loro di abitare nella villa.
- Analoghe clausole sono state previste relativamente alle **opere d'arte** circa le modalità di alienazione, nonché l'affidamento in custodia delle stesse ai membri della famiglia Forlis (cosa che, invece, potrà avvenire tramite la stipula di un contratto di deposito e custodia nei loro confronti). È stato, infine, contemplato il divieto di trasferire le opere d'arte in luogo diverso dall'ubicazione da loro avente al momento della segregazione in trust, se non con il consenso unanime di tutti i membri della famiglia Forlis o per ragioni di sicurezza.

Trust per conservazione, gestione e valorizzazione di beni artistici

Il caso di Ermenegildo

Il trust

- Quanto alla **gestione e valorizzazione delle opere d'arte**, l'atto istitutivo contiene specifiche clausole che danno al trustee la possibilità di ricorrere a consulenti specializzati in materia al fine di supportarlo nella gestione del fondo in trust.
- Il primo **consulente** (nominato già nell'atto istitutivo di trust) sarà Ermenegildo mentre, dopo la sua morte o in caso di sua incapacità o rinuncia, il trustee dovrà effettuare la scelta del consulente scegliendo all'interno dei membri della famiglia Forlis e, solo in mancanza di soggetti idonei, optando per un consulente esterno.

Trust per conservazione, gestione e valorizzazione di beni artistici

Il caso di Ermenegildo

Il trust

- Un cenno merita, infine, il **trattamento fiscale** a cui è stato sottoposto l'atto di segregazione in trust della villa di Fiesole. Poiché l'immobile, essendo di rilevante interesse storico ed artistico, è vincolato (ai sensi dell'attuale D. Lgs. 42/2004) la sua segregazione in trust è esclusa dall'applicazione del tributo successorio ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 346/90, che esclude *tout court* l'applicabilità dell'imposta proporzionale sulle donazioni per i trasferimenti di immobili vincolati.
- Quindi, è stata pagata la sola **imposta di registro** in misura fissa. Per ragioni prudenziali insieme a tale imposta sono state pagate le **imposte ipotecarie e catastali**, nell'attuale aliquota del 3% del valore catastale della villa, nonostante l'esistenza di un orientamento, in dottrina ed anche in giurisprudenza, che ritiene tale conferimento esente anche da queste ultime imposte.
- Inutile sottolineare che anche il trust, al pari dei precedenti proprietari della villa, potrà avvalersi delle **disposizioni agevolative** in tema di beni vincolati, tra cui la deducibilità delle detrazioni per oneri di cui ai costi sostenuti per il restauro e la conservazione della villa.

2. Il caso di Martino e Alessandro

Trust per conservazione, gestione e valorizzazione di beni artistici

Il caso di Martino e Alessandro

Situazione personale e patrimoniale

- **Martino e Alessandro** sono due fratelli, entrambi sopra la quarantina, figli di un famoso pittore contemporaneo scomparso alcuni mesi fa; hanno ricevuto in eredità dal padre un cospicuo patrimonio costituito, oltre che da liquidità e immobili, da quadri e opere d'arte dell'artista.
- Il padre ha fatto un **testamento** molto particolare, lasciando tutti i suoi beni ai figli ma con una serie di vincoli ed oneri; più specificatamente, ha chiesto loro di:
 - utilizzare gli *immobili* ricevuti in eredità per custodire le opere d'arte;
 - utilizzare la *liquidità* ricevuta in eredità per conservare e tutelare tali opere;
 - salvaguardare e proteggere il suo pensiero e le sue opere, *valorizzando* queste ultime e alienandole solo in caso di necessità o di vendita-donazione che ne avrebbe accresciuto il prestigio. Più precisamente, tale compito è affidato dalle disposizioni testamentarie esclusivamente a Martino, a riconoscimento delle sue maggiori inclinazioni e competenze e del fatto che da sempre si è occupato in maniera pressoché esclusiva di accreditare e supportare il lavoro artistico del padre.

Trust per conservazione, gestione e valorizzazione di beni artistici

Il caso di Martino e Alessandro

Esigenze delle parti coinvolte

- Martino e Alessandro intendono rispettare le volontà paterne espresse nel testamento e sono alla ricerca di uno **strumento** che consenta loro di realizzare tale obiettivo in maniera organica e duratura nel tempo, evitando che, dopo la loro morte, i rispettivi eredi possano disattendere le volontà testamentarie alla fonte della pianificazione.
- Dopo un primo approccio esplorativo all'istituto della **fondazione**, i due fratelli si sono avvicinati al trust, riconoscendo in esso lo strumento più idoneo a perseguire i loro obiettivi e preferendolo all'istituzione di una fondazione.
- Ciò essenzialmente per due ordini di **ragioni**: perché può consentire ai due fratelli di utilizzare i beni oggetto della pianificazione (godendo, altresì, dei frutti da essi prodotti) e perché può assicurare a Martino una partecipazione attiva e dinamica, conformemente ai desideri paterni.
- Da queste considerazioni è nata l'idea di un **trust** di durata illimitata, avente come dotazione tutti i beni costituenti l'eredità lasciata a Martino e Alessandro dal padre e come beneficiari dei frutti i due fratelli e, dopo la loro morte, i loro discendenti.

Trust per conservazione, gestione e valorizzazione di beni artistici

Il caso di Martino e Alessandro

Il trust

- In particolare, il trust è stato strutturato con **precise clausole** sia per quanto riguarda la destinazione degli immobili (che devono essere utilizzati dal trustee esclusivamente per custodire le opere d'arte del defunto artista) e della liquidità (che deve essere impiegata dal trustee prevalentemente per la custodia e conservazione delle opere d'arte) segregati in trust, che per quanto riguarda eventuali impieghi di future entrate derivanti da mostre e dallo sfruttamento del diritto d'autore (che devono essere ripartiti fra i due fratelli e, dopo la loro morte, tra le persone da essi indicate o investiti nell'acquisto di altre opere d'arte dell'artista defunto se questo è ritenuto funzionale a valorizzare la collezione preesistente).
- Non sono stati contemplati beneficiari finali ma è stata prevista una **clausola di salvaguardia** a favore di Martino e Alessandro e delle rispettive famiglie che consente al trustee addirittura di alienare l'intero patrimonio in trust in caso di bisogno di liquidità per malattie o difficoltà finanziarie sopravvenute, non causate da dolo o colpa grave dei soggetti interessati del beneficio.

Trust per conservazione, gestione e valorizzazione di beni artistici

Il caso di Martino e Alessandro

Il trust

- Al fine, poi, di rispettare il desiderio dell'artista defunto di una gestione attiva delle sue opere d'arte da parte del figlio Martino, non volendo questi assumere il ruolo di trustee (che sarebbe stata apparentemente la strada più semplice da seguire ma che, in realtà, avrebbe fatto gravare sullo stesso anche forti responsabilità e oneri gestionali), è stata prevista nell'atto istitutivo del trust la figura del “**consulente artistico**” a cui il trustee, identificato in una *trust company* di emanazione bancaria, deve obbligatoriamente rivolgersi prima di intraprendere qualsiasi attività concernente le opere d'arte presenti nel fondo in trust.
- Tale **compito** sarà svolto in prima battuta da Martino e, solo in caso di sua morte, incapacità o dimissioni, dai soggetti da lui indicati.

Contatti

Avv. Raffaella Sarro

Amministratore Delegato

Esperia Trust Company Srl

Via Dante, 16

20121 Milano

Tel. 02 85961.471

Fax 02 85961.480

E-mail: trustcompany@gruppoesperia.com

Web: www.esperiatrust.com

